



COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

Piazza Trento e Trieste, 4 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00389450503 -
Tel. 050/657311 - - Fax 050/657330
www.comune.fauglia.pi.it - PEC: comune.fauglia@postacert.toscana.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2022

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431;

Vista:

la legge regionale n. 2 del gennaio 2019 "Disposizioni di Edilizia Residenziale Pubblica" e ss.mm.ii

Richiamati:

- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n.581/2019, n. 402/2020 e n. 206/2021
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27.09.2021 del 31.03.2021
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021 e il successivo Decreto n.218 del 13.07.2022

Visti

- il Decreto dirigenziale R.T. n. 8479 del 28.04.2022 ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Conguaglio 2021 e 1° Riparto annualità 2022";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 972 del 09.08.2022 ad oggetto: "L. 431/98 – Modifiche ed integrazioni dell'allegato A della deliberazione GR n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al Fondo integrazione canoni locazione ex art. 11 L. 431/98";

Dato atto che con Determina n.174 del 01.09.2022 si approva il presente bando che disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione con riferimento all'anno 2022. Si riporta quanto segue:

A) REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi riferiti al richiedente e al suo nucleo familiare:

1. residenza anagrafica nel Comune di Fauglia e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
2. cittadinanza: italiana o di uno Stato appartenente alla Unione Europea

oppure cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso di Permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) o di Permesso di soggiorno in corso di validità (o con procedura di rinnovo già avviata) ;

3. Titolarità di diritti reali su alloggi

3.1 Il richiedente e **ciascun componente il nucleo familiare** non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Fauglia. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.

3.2 Il richiedente e **ciascun componente il nucleo familiare** non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui 3.1 e 3.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

4. Patrimonio mobiliare e Patrimonio complessivo

Il valore del *patrimonio mobiliare* del nucleo familiare **non deve essere superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Il valore del *patrimonio complessivo* **non deve superare il limite di 40.000,00 euro**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati sopra.

5. Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo

Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (**escluso alloggi d'ERP**) sito nel Comune di Fauglia, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, regolarmente registrato, in regola con il pagamento della tassa di registrazione annuale o in regime di "cedolare secca", e nel quale ha la residenza anagrafica; sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con pregi artistici o storici).

Non sono ammissibili i contratti ad "uso foresteria" ed i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota di canone di sua spettanza.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino almeno in una delle seguenti situazioni:

1. soggetto facente parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residente nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
2. soggetto avente diritto alla successione nel contratto (*ex art. 6 L. 392/78* così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988), a seguito del decesso dell'intestatario o a seguito di separazione legale dal coniuge e che dimostri il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto.

6. Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

Non possono presentare domanda gli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

7. Situazione economica

Il richiedente deve possedere Attestazione **I.S.E.E. 2022** rilasciata dall'INPS riferita a tutti i componenti del **nucleo familiare** (fa fede quanto risulta dai dati anagrafici in possesso dell'Ente) rientrante nei valori di seguito indicati:

➤per **“FASCIA A”** : valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando pari ad € **13.619,58** (vd. Circolare INPS N. 197 DEL 23.12.2021) ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. **non inferiore al 14%**.

➤per **“FASCIA B”** : valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€**13.619,58**) e l'importo di € **29.545,98** (vd. circolare INPS N. 97 DEL 23.12.2021); inoltre incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Il valore I.S.E.E. non può comunque essere superiore ad € 16.500,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica).

➤per **“FASCIA B”** **Possono inoltre accedere al contributo** i nuclei familiari che presentino autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25% in tal caso devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore ad € 35.000,00. Tale riduzione del 25% deve essere certificata tramite presentazione di ISEE corrente o in alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020); l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E del 24% è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.

IMPORTANTE:

Se il valore I.S.E. è zero o inferiore al canone di locazione annuo, la domanda sarà ammissibile solo se corredata da :

- certificazione dell'Assistente Sociale che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei servizi sociali
- e/o certificazione circa la fonte di sostentamento

ATTENZIONE: chi, alla presentazione della domanda, non avesse ancora l'attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/autocertificare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS.

- Assenza di benefici pubblici finalizzati al sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale del bando

Il richiedente non deve percepire altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, in quanto il presente contributo previsto dall'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

Si precisa però che **POSSONO PRESENTARE DOMANDA:**

- i beneficiari di **reddito o pensione di cittadinanza saranno soggetti a decurtazione per la quota del Reddito di Cittadinanza riferita alla locazione;**

8. Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente Bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

FASCIA "A":

vi saranno utilmente collocati i richiedenti il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a € **13.619,58** annui e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B":

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

- con ISE compreso fra € **13.619,58** ed € **29.545,98**;
- con ISEE non superiore a € **16.500,00**;
- in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Inoltre saranno inseriti coloro che con un ISEE inferiore ai 35.000 euro dimostreranno (con apposita documentazione) di aver subito a causa del COVID 19 una riduzione del reddito superiore al 25%

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

ATTENZIONE PER CHI DICHIARA ISE ZERO O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari "0" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo in presenza:

- di autocertificazione circa la fonte di sostentamento che sarà dichiarata nella domanda di contributo, a pena esclusione (**COMPILAZIONE MODELLO B E B1**).
- di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale nel caso di soggetto in carico ai servizi sociali ASL/Comunali
- presenza nell'attestazione Isee di un reddito (o disponibilità di un patrimonio immobiliare) tale da giustificare il pagamento del canone.

La fonte di sostentamento dovrà essere dichiarata utilizzando gli appositi Modelli B e B1 da allegare alla Domanda (MODELLO A), pena esclusione dalla graduatoria.

Il documenti richiesti possono riguardare nello specifico:

- i redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente il contributo che a norma del DPCM 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando;

- la dichiarazione da parte del soggetto che fornisce l'aiuto economico in cui siano indicati i dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e la copia della dichiarazione dei redditi, o altro


documento dal quale risulti verificabile che il soggetto è in grado di sostenere il richiedente il contributo.

Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

D) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo deve essere richiesto da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, utilizzando il modulo di domanda, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 appositamente predisposto e dovrà essere sottoscritto allegando fotocopia del documento d'identità.

Il bando e la modulistica sono reperibili sul sito internet istituzionale e presso l'ufficio protocollo aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

 Le domande potranno essere presentate dal **1° Settembre al 30 settembre 2022 a mano presso l'ufficio Protocollo oppure mediante posta certificata all'indirizzo PEC comune.fauglia@postacert.toscana.it.**

Sono ritenute inammissibili e non sanabili le domande inviate oltre il termine di scadenza previsto da bando.

E) IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così **teoricamente determinato**:
FASCIA "A" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 3.100,00 per l'anno 2022. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

FASCIA "B" :

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 2.325 per l'anno 2022. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio. Qualora le risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune applicherà una percentuale di riduzione proporzionale sulle quote spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La collocazione nella graduatoria non comporta pertanto il diritto automatico all'erogazione del contributo teorico spettante.

Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse e/o di stanziarne ulteriori alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate. **E' comunque facoltà del comune non destinare risorse alla fascia "B" e nulla potrà essere eccepito dagli eventuali richiedenti.**

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo di validità. A tale proposito verranno effettuati verifiche d'ufficio.

Si precisa e sottolinea inoltre che:

- in caso di contributo spettante a cittadino già titolare di Reddito di Cittadinanza dall'importo del contributo teoricamente determinato verrà decurtato l'importo quota "b") del beneficio del reddito di cittadinanza riferito alla locazione;
- il contributo non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non inferiore a Euro 200,00. Il Comune stabilisce un tetto massimo da assumere come base per il calcolo del 10% pari a Euro 2.000,00.

F) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Della pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà data notizia esclusivamente sul sito web del Comune www.comune.fauglia.pi.it e **per motivi di privacy saranno indicati i numeri di protocollo delle domande presentate; la graduatoria resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi**; eventuali ricorsi, corredati di idonea documentazione, dovranno pervenire al Comune, con le stesse modalità della presentazione della domanda entro e non **oltre tale termine**. Si precisa che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo richiesto.

Qualora entro il termine dei 15gg in cui la graduatoria provvisoria viene pubblicata non pervenga al Comune alcuna opposizione la graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Fauglia non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva e circa la liquidazione del contributo; i provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune o contattando l'Ufficio Sociale. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet www.comune.faugliapi.it.

G) ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro il 10 febbraio 2022, al fine di riscuotere il contributo affitto, gli ammessi nella graduatoria definitiva devono:

- presentare copia delle ricevute di pagamento dell'affitto relative all'anno 2020, anche cumulative, quietanzate e in regola con l'imposta di bollo, al protocollo del comune nel quale hanno presentato domanda. Sono ammessi come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali, anche on line (esenti da bollo). Le ricevute di pagamento dovranno contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), l'importo e la causale del versamento.

Il Comune di Fauglia, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede al pagamento del contributo tenendo conto dell'entità delle risorse disponibili e applicando una percentuale di riduzione proporzionale sulle quote, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo la graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'erogazione del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Lo stesso sarà applicato nel caso di contratto con decorrenza inferiore ai 12 mesi in quanto stipulato nel corso dell'anno, ma non nel caso di presentazione di un numero inferiore di ricevute.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo e tenuto conto dei limiti previsti dal bando. **In ogni caso non potrà essere erogato un contributo inferiore a Euro 200,00.**

Per il conteggio del contributo si terrà conto dei mesi con decorrenza dalla data del contratto.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

In base all'art. 7 della L. 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima.

In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché ne facciano richiesta presentando idonea documentazione.

In caso di trasferimento in altro comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso il soggetto collocato in graduatoria risulti debitore nei confronti dell'Ente a qualsiasi titolo, il contributo di affitto spettante potrà essere decurtato o trattenuto in toto nelle casse comunali a titolo di compensazione.

In caso di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

In caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

H) CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la veridicità, la completezza, la conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando.

Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune potrà avvalersi altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune si riserva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione.

I) NORME APPLICABILI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*), il trattamento dei dati personali forniti o comunque

acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal presente Bando e avverrà presso il competente servizio comunale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza).

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune per un periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Fauglia piazza Trento e Trieste 4 – Fauglia (PI). Il Comune di Fauglia con decreto del Sindaco ha nominato un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali), i suoi riferimenti sono disponibili on line all'indirizzo <http://www.comune.fauglia.pi.it/gdpr.html>.

INFORMAZIONI:

Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Sociale tel 050 657304/311 – Responsabile del procedimento è la d.ssa Tiziana Fantozzi.

Fauglia,

Il Responsabile del Settore 3
d.ssa Tiziana Fantozzi

(Documento firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 82/2005)